

# CITTA' DI PORTO VIRO

### **ORIGINALE**

# Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25	OGGETTO:	Determinazione	delle	aliquote	е	detrazioni	per	l'applicazione
del 07.06.2012	dell'Imposta	Municipale Propr	ia per	l'anno 201	.2.			**

L'anno duemiladodici addi sette del mese di giugno alle ore 17,45 nella sala delle adunanze consiliari di Porto Viro, previo avviso scritto redatto e notificato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Com.le con nota n. 9204 del 01.06.2012, è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

# Eseguito l'appello nominale risultano:


N.	Cognome e nome del Sindaco e dei Consiglieri	Presenti	Assenti	N.	Cognome e nome dei Consiglieri	Presenti	Assenti
1	Gennari Geremia Giuseppe	X		12	Perazzolo Rosita	X	
2	Mantovan Virginio	X		13	Tessarin Simone	X	
3	Mancin Doriano	X		14	Tortello Roberto	X	
4	Freguglia Antonio	X		15	Mariotto Gabriele	X	
5	Veronese Maura	X		16	Tessarin Marialaura	X	
6	Bagno Pierluigi	X		17	Giacon Thomas	X	
7	Marinelli Nicola	X		18	Palli Alessandro	X	
8	Zaia Giuliano	X		19	Passarella Tosca	X	
9	Finessi Maurizio X			20	Laurenti Domenico	X	
10	Luppi Roberto	X 21 Tumiati Antonino		X			
11	Tessarin Alessandro	X					

Assiste all'adunanza il Segretario Generale dr. Ernesto Boniolo.

Il sig. Mancin Doriano - Consigliere com.le - nella sua veste di Presidente, chiamati a scrutatori i

Sigg.: 1) Tessarin Simone 2) Bagno Pierluigi 3) Passarella Tosca
e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e
deliberare sull'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'O.d.G.

: Si dà atto che alla trattazione del presente punto non partecipano i Consiglieri Zaia Giuliano, Tortello Roberto e Finessi Maurizio per cui i presenti risultano 18.



# IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni d'Italia;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in tema di entrate dei Comuni di cui all'articolo 52 del citato D.Lgs. 446/97 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

ATTESO che, con apposita deliberazione Consiliare, il Comune ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97

provvede a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 che dispone quanto segue:

 Comma 6: "L'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento: I comuni con deliberazione del consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'Art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali"

• Comma 7: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni, possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota

sino a 0,2 punti percentuali";

• Comma 8: "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota sino allo 0,1 per cento;

PRESO ATTO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RILEVATO che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista per l'abitazione principale è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**EVIDENZIATO** che L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 4, comma 12 quater del D.L. n. 216 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26.04.2012, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

TENUTO CONTO che viene riservata allo Stato la metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota di base dello 0,76 per cento ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati agricoli ad uso strumentale, degli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principali dei soci assegnatari, e agli

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Tale quota è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che le detrazioni previste dalla normativa, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**DATO ATTO** che la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

ATTESO che per far fronte elle esigenze di bilancio risulta necessario applicare una aliquota base nella misura dello 0,8 per cento, una aliquota per l'abitazione principale e le sue pertinenze nella misura dello 0,5 per cento ed una aliquota per i fabbricati rurali strumentali nella misura dello 0,2 per cento;

CONSIDERATO che, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni, entro il 30 settembre 2012, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, comma 7 del D.Lgs. 23/2011 e che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997;

VISTO il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12.04.2012 con il quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite Mod. "F24" dell'Imposta Municipale Propria;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000,

CON voti favorevoli 11, contrari 7 (Giacon, Palli, Laurenti, Mariotto, Passarella, Tessarin M., Tumiati), espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

- 1) Di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 come segue:
  - 0,8 per cento: <u>aliquota base</u>;
  - 0,5 per cento : <u>abitazione principale</u> (nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e sue <u>pertinenze</u> (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Nel caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, detta aliquota si applica anche al coniuge assegnatario del diritto di abitazione, anche se non proprietario;

- 0,2 per cento: fabbricati rurali strumentali.
- 2) Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché questi dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
- 3) Di dare atto che tali aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2012.
- 4) Di riservarsi la facoltà prevista dall'articolo 12/bis del D.L. 06.12.2012 n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazione ed integrazioni, di modificare la presente deliberazione, entro il 30 settembre 2012, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 5) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio relativi alla disciplina dell'Imposta municipale propria, si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta approvato con Deliberazione Consiliare n. 24 in data odierna;
- 6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta municipale propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 06.12.2012 n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214;
- 7) Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Consigliere Anziano



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Resp. Servizio Finanz.

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che l'avanti esteso verbale è stato pubblicato all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi e liberi senza opposizioni o reclami.

ESECUTIVITÁ

25 GIU. 2012

Il Segretario Comunale

COMUNE DI PORTO VIRO

Provincia di Rovigo

Si attesta che la presente copia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 07/06/2012, riprodotta per estratto, è conforma all'originale.

Porto Viro, li 12/07/2012

